

Repertorio n. 13929	Raccolta n. 9016	
VERBALE DI ASSEMBLEA		
REPUBBLICA ITALIANA		<i>Registrato a Bologna</i>
		<i>Agenzia delle Entrate</i>
Oggi, ventotto aprile duemilaventidue,		<i>Ufficio di Bologna 2</i>
- 28 aprile 2022 -		<i>il 06/05/2022</i>
in Bologna, in Via Santo Stefano n. 50, alle ore 11,30;		<i>al n. 21742</i>
davanti a me dott. RAFFAELE VANNINI, notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Bologna, è presente il signor:		<i>Serie 1T</i>
- SICA GIANDOMENICO, nato a Codogno (LO) il 26 giugno 1982, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione della società " DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. " o in forma abbreviata "DHH S.p.A." con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale deliberato euro 526.747,60 sottoscritto e versato per euro 489.277,20, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09150720960, società di diritto italiano con titoli negoziati presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito definita anche la "Società" o "DHH"), iscritta alla sezione speciale PMI Innovativa, in forza del vigente statuto.		<i>Esatti € 356,00</i>
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della indicata società.		
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, il comparente il quale:		
constatato e dichiarato		
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto median-		

te avviso di convocazione pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" Parte II n. 40 del 7 aprile 2022 e messo a disposizione sul sito internet della Società www.dhh.international sezione "For Investors" in pari data e inviato a Borsa Italiana S.p.A.;

- che, in conformità all'art. 106, comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020 n.27 e dal D.L. 30.12.2021 n. 228) l'intervento dei Soci alla presente riunione assembleare avviene ed avverrà esclusivamente attraverso la Rappresentante Designata, l'Avv. Valentina Apruzzi e che i componenti degli organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari in videoconferenza. Il Presidente saluta la Rappresentante Designata dalla Società in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo u.s., l'Avv. Valentina Apruzzi;

- che il capitale sociale di Euro 489.277,20 è diviso in 4.892.772 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che sono presenti, per delega alla Rappresentante Designata, (e i relativi documenti legittimanti sono stati inviati secondo le istruzioni di delega e conservati agli atti sociali), N. 17 (diciassette) soggetti legittimati al voto, portatori di N. 3.729.112 azioni ordinarie, pari al 76,22% delle azioni ordinarie in circolazione, come risulta dal **folio delle presenze** redatto ai sensi dell'art. 2375 comma 1 cod. civ, e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dal componente. Il presidente precisa che per uno dei soci della Rappresentante Designata, il signor Biagio Piccolo non è ammesso alla partecipazione alla odierna assemblea non essendo pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la

comunicazione legittimante ai sensi dell'art.83-sexies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n.

58;

- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale (di seguito e per brevità anche **partecipazioni significative** e come previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan), è quello che risulta dall'elenco che si allega al presente sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dal comparente;

- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente ad indicare se vi siano altre partecipazioni significative oltre a quelle suddette e note alla società, non è presente altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;

- che per le azioni intervenute sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti previsti dalle norme di legge e di regolamento, ivi inclusi gli adempimenti nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana s.p.a., e non vi sono limitazioni all'esercizio del diritto sociali e di voto;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;

- che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 2341 bis cod. civ.;

- che la Società, alla data odierna, è titolare di n. 205.110 azioni proprie (collettivamente rappresentative del 4,19% del capitale sociale).

- che dell'organo amministrativo è presente il presidente del Consiglio di Amministrazione in proprio e il consigliere signor Matija Jekovec; sono assenti giustificati gli

amministratori Antonio Domenico Baldassarra, , Uroš Čimžar e Guido Busato;

- che per il Collegio Sindacale sono collegati in video-conferenza nel rispetto anche del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, nonché delle previsioni statutarie, i sindaci Pierluigi Pipolo e Stefano Pizzutelli mentre ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio sindacale Umberto Lombardi;

- che, avuto riguardo anche alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i., nonché alle previsioni statutarie è assicurato il regolare svolgimento dei lavori assembleari nonché il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto;

- che nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messo a disposizione di tutti gli intervenuti sul sito internet della Società, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ed, in particolare:

** il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidati di gruppo al 31 dicembre 2021, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;

** la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;

- che i presenti e i collegati in video conferenza hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, così da essere in grado di seguire i lavori dell'adunanza, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;

- che avendo comunicato ai partecipanti che (i) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; e (ii) ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti infor-

matici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali,

dichiara

pertanto, validamente costituita la presente assemblea in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e distribuzione di un dividendo ordinario corrisposto mediante assegnazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano Stock Option DHH 2022 - 2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Modifica della delega conferita dall'Assemblea straordinaria della Società in data 28 aprile 2021, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile. Modifica dell'art. 6 dello Statuto e adeguamento derivante dalla ridenominazione del mercato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente il quale previamente dà atto che della parte ordinaria all'ordine del giorno è stato regolarmente redatto verbale e incarica me notaio di redigere il verbale della parte straordinaria della presente assemblea.

Quindi, con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno, nella parte straordinaria, il Presidente illustra i motivi per cui appare opportuno discutere e deliberare in merito alla modifica della delega conferita dall'Assemblea straordinaria della Società in data 28 aprile 2021, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi Euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile ("Delega"). Il Presidente, infatti, rammenta che in data 28 aprile 2021, l'Assemblea straordinaria della Società, come risulta da verbale ricevuto dal notaio Simone Chiantini in data 28 aprile 2021, rep. n. 26667, registrato a Milano DP II in data 4 maggio 2021 al n. 44518 e al quale espressamente si rinvia, ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad ac-

quistare o sottoscrivere azioni nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione". In considerazione, della proposta di approvazione del "Piano Stock Option DHH 2022 - 2025" ("Piano") di cui all'ultimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, prosegue il Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno modificare la Delega, al fine di ampliare l'ipotesi connessa alla esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del codice civile. Sul punto, rammenta il Presidente medesimo, che la Delega, attualmente, prevede che: "*[...] (b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società [...]*". A tal riguardo, evidenzia che l'aumento di capitale a servizio del Piano dovrà essere deliberato, in ragione del fatto che tra i beneficiari del Piano sono inclusi anche amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle società dalla stessa controllate, anche ai sensi dell'art. 2441, co. 5 del codice civile, senza che sia sufficiente esercitare la Delega ex art.

2441, comma 8, del codice civile. In considerazione del fatto che la Delega, nella sua formulazione attuale, non conferisce al Consiglio la facoltà di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del codice civile, a servizio di eventuali piani di incentivazioni approvati dalla Società, il Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ritiene opportuno proporre all'Assemblea di modificare la Delega aggiungendo il passaggio di seguito riportato, così da consentire l'esecuzione del Piano, e procede ad un raffronto tra il testo delle Delega attuale e la proposta di modifica sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

FORMULAZIONE ATTUALE DELLA DELEGA

[IL RESTO INVARIATO]

(b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società”.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DELEGA

[IL RESTO INVARIATO]

(b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile potranno avere luogo unicamente qualora: il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, ovvero le azioni siano emesse a servizio di eventuali piani di incentivazione in favore di amministratori, dipendenti o collaboratori, della Società o delle società da questa controllate.

[IL RESTO INVARIATO]

Il Presidente prosegue aggiungendo che, in considerazione della proposta di delibera di cui al presente punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, ove la modifica della Delega dovesse essere adottata, l'art. 6 dello Statuto sociale verrebbe modificato al fine di dar atto dell'intervenuta modifica alla clausola transitoria riportata all'interno dell'art. 6 dello Statuto. Inoltre in tale occasione si procederebbe all'adeguamento dello Statuto derivante dalla ridenominazione del mercato di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente e preso atto del suo contenuto nonché del contenuto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno, dopo esauriente discussione, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente, e come meglio risulta dal foglio delle votazioni che si allega sotto la lettera "C", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente,

voti favorevoli 7 (sette) pari a 3.650.015 azioni ordinarie voti contrari 4 (quattro) pari a 55.298 azioni ordinarie astenuti 6 (sei) pari a 23.799 azioni ordinarie e quindi con la maggioranza pari al 97,88% del capitale sociale presente avente diritto di voto, delibera di approvare le proposte del presidente e, quindi

DELIBERA

1. di approvare la modifica della delega conferita dall'Assemblea straordinaria della Società in data 28 aprile 2021, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi Euro 30.000.000,00 (trentamiloni virgola zero zero), anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione";

2. di integrare, di conseguenza, l'articolo 6 dello statuto sociale che assumerà il seguente letterale tenore:

"L'assemblea straordinaria, con delibera adottata in data 28 aprile 2021 e successivamente modificata in data 28 aprile 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 30.000.000,00 (trentamiloni virgola zero zero) comprensivi di

sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.",

restando invariati tutti gli altri articoli e commi fatta eccezione per quanto segue;

3. di apportare allo statuto sociale le modifiche derivanti dall'adeguamento alla ride-nominazione del mercato di cui all'Avviso 31776 di Borsa Italiana e, in particolare, sostituendo "AIM Italia" con "Euronext Growth Milan" e "Nomad" con "Euronext Growth Advisor" in tutte le occorrenze, e di conseguenza modificare gli articoli 11, 14, 14-bis, 14-ter, 15, 18, 26, 31 del vigente statuto sociale sostituendo esclusivamente "AIM Italia" con "Euronext Growth Milan" e "Nomad" con "Euronext Growth Advisor, lasciando invariato il testo, nonché tutti gli altri articoli e commi;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni all'organo amministrativo, di eseguire tutto quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Re-

gistro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto sociale** nella formulazione aggiornata, che si allega sotto la lettera "**D**", onde ne costituisca parte integrante e sostanziale e con dispensa dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,40.

Le spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico della società.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La parte consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per sette pagine fin qui, è stato da me letto al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11,40.

F.to: GIANDOMENICO SICA


RAFFAELE VANNINI notaio

Allegato A al N. 916 di raccolta del 28/05/2022

ALLEGATO A
LISTA DEI PARTECIPANTI, A MEZZO DELEGA, CON INDICAZIONE DELLE
AZIONI DA CIASCUNO DETENUTE

N.	Azionista	n. Azioni	% Cap. soc.	Subdelega	Delega	Delegato	Firma
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	1.596.755			x	Valentina Apruzzi	
2	VONA ENRICO	1.554.528			x	Valentina Apruzzi	
3	SICA GIANDOMENICO	261.747			x	Valentina Apruzzi	
4	JEKOVEC MATIJA	101.415			x	Valentina Apruzzi	
5	CIMZAR UROS	96.451			x	Valentina Apruzzi	
6	AZ FUND 1	20.718		Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	22.880		Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	8.268		Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.432		Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
10	ACOMEA ITALIA	28.467		Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	10.652		Avv. Trevisan	x	Valentina Apruzzi	
12	GARRI GERARDINO	5.000		Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
13	D'ATRI STELLA	2.907		Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
14	BADINO PAOLO	2.000		Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
15	BLOCKCHAINLAB SRL	1.872		Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
15	LE PERA DOMENICO	1.000		Gianfranco D'Atri	x	Valentina Apruzzi	
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL	11.020		Gianfranco D'Atri		Valentina Apruzzi	
	totale	3.729.112					

Gianfranco D'Atri
Mollino



Allegato B al N. 9016 di raccolta del 28 aprile 2022

ELENCO PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Nominativo Azionista	N. Azioni detenute	Partecipazione Rilevante
Antonio Domenico Baldassarra	1.664.313	34,02%
Enrico Vona	1.601.659	32,74%
Giandomenico Sica	261.797	5,35%

Giandomenico Sica

Meloni



Allegato ^{"C"} c al N. 9016 di raccolta del 28 aprile 2022

n.	Azionista	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO	X		
2	VONA ENRICO	X		
3	SICA GIANDOMENICO	X		
4	JEKOVEC MATIJA	X		
5	CIMZAR UROS	X		
6	AZ FUND 1		X	
7	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		X	
8	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		X	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		X	
10	ACOMEA ITALIA	X		
11	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	X		
12	GARRI GERARDINO			X
13	D'ATRI STELLA			X
14	BADINO PAOLO			X
15	BLOCKCHAINLAB SRL			X
16	LE PERA DOMENICO			X
17	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL			X
	% sul capitale sociale	74,60	1,13	0,49
	% sui soci presenti	97,88	1,48	0,64

ALLEGATO "D" AL N. 9016 DI RACCOLTA DEL 28 APRILE 2022

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “**Dominion Hosting Holding S.p.A.**”,
in forma abbreviata “**DHH S.p.A.**”.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano.

Con decisione dell’organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) la prestazione, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate, in via prevalente, di servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed, particolare, in via meramente esemplificativa ma non limitativa, di servizi telematici ed informatici di qualsiasi genere e natura, la creazione di strutture operative per la fornitura di servizi hardware e software ivi compresi i servizi di web-hosting, l’assistenza a terzi per servizi telematici ed informatici;
- 2) l’attività di holding finanziaria e cioè l’acquisizione e la gestione in proprio di partecipazioni in società od imprese, nei limiti di legge;
- 3) il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario ed organizzativo delle società facenti parte del medesimo gruppo cui essa appartiene, nei limiti di legge;
- 4) il rilascio di garanzie di qualsiasi genere e di fidejussioni a favore delle società facenti parte del medesimo gruppo cui essa appartiene, nei limiti di legge;

5) la fornitura ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di analisi, predisposizione, assistenza e coordinamento in materia di ricerca di soluzioni finanziarie, di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni in Italia e all'estero, di management, di elaborazione dati, di strategia a breve, medio e lungo termine, di formazione delle risorse umane;

6) l'attività esecutiva e l'organizzazione materiale per la gestione, il sollecito e il recupero dei crediti per conto delle società del gruppo.

La società ha altresì ad oggetto le seguenti attività:

(i) l'attività di ideazione, gestione e manutenzione di portali Internet nonché di commercializzazione di domini Internet;

(ii) lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica, quali il commercio di beni, la prestazione di servizi e la distribuzione on-line di contenuti digitali;

(iii) la prestazione di servizi informatici nel settore delle telecomunicazioni, ivi inclusa la fornitura di accessi ad Internet e di servizi per Internet.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale ammonta a euro 489.277,20 ed è diviso in numero 4.892.772 azio-

ni, prive di indicazione del valore nominale espresso. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

L'assemblea straordinaria adottata in data 28 aprile 2021 e successivamente modificata in data 28 aprile 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 30.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Le azioni possono essere soggette a pegno, usufrutto o sequestro. In caso di

aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Articolo 7 - Strumenti finanziari. Categorie di azioni

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma sesto, del Codice Civile ovvero strumenti finanziari di cui all'art. 2349, comma secondo, del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l'“Euronext Growth Milan” e “Borsa Italiana”). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri

mercati di strumenti finanziari concretasse – secondo la legge pro tempore vigente - il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezion fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, "la disciplina richiamata"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferi-

mento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14-bis - Obbligo e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli artt. 108 (con eccezione del comma 5) e 111 TUF nonché l’art. 109 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l’applicazione degli artt. 108 e 111 TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l’art. 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all’art. 108, comma 4, del TUF funzionale all’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e

111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

Articolo 14-ter - Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima

di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

Articolo 15 - Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli "azionisti significativi" (come definiti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o

scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth

Milan (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a comunicare tale situazione al

Consiglio di Amministrazione della società, entro quattro giorni di negoziazioni de-

correnti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “cam-

biamiento sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan)

secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra com-

porterà l’applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale

divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, co-

munque, il contributo determinante della Partecipazione Significativa, sono impu-

gnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non

può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione

della relativa assemblea.

La società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa e

con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle

norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l’identificazione degli

azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con

diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della società. La

società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci

che rappresentino almeno la quota di capitale specificatamente prevista per le società

con azioni ammesse alla negoziazione sull’Euronext Growth Milan o – in assenza –

almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al

successivo articolo 26, in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certifi-

cazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in

volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza

dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).La società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché all'interno dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre – anche per estratto se consentito dalla disciplina vigente – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Milano Finanza o Italia Oggi.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio

ovvero i relativi strumenti finanziari per i quali deve svolgersi l'assemblea non siano ammessi a quotazione su di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando quanto altro previsto dal precedente articolo 14-ter del presente statuto.

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 – Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda con-

vocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fermo restando quanto altro previsto dal precedente articolo 14-ter del presente statuto.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Nei casi di legge – ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione composto di un numero pari di membri in caso di parità di voto il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero di chi presiede la riunione) varrà doppio.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei mem-

bri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'“Amministratore Indipendente”).

La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al

numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari nonché le previsioni di cui al presente statuto in relazione alle caratteristiche degli amministratori da eleggersi ivi incluso, dunque, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advi-

sor.

In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione dell'Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la tenuta della relativa adunanza.

Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica al-

meno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in

tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario.

È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto, nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del Codice Civile.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva e concorrente con l'assemblea straordinaria, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati e del Direttore generale, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 39 - Operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia auto-

rizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 40 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle

quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro il quinto giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume

anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 42 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 43 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo

esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni,
effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;
per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre
comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

F.to: GIANDOMENICO SICA

RAFFAELE VANNINI notaio

Io sottoscritto Dott. Raffaele Vannini Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Bologna, 6 maggio 2022

F.to RAFFAELE VANNINI - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante MUI